

Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF)

Modifica del 28 settembre 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012¹,
decreta:

I

La legge del 4 ottobre 1991² sui PF è modificata come segue:

Art. 16 Condizioni d'ammissione

¹ È ammesso a un PF come studente del primo semestre del ciclo di studi bachelor:

- a. il titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein;
- b. il titolare di un altro diploma riconosciuto dalla Direzione della scuola;
- c. il titolare di un diploma rilasciato da una scuola universitaria professionale svizzera; oppure
- d. chi ha superato un esame d'ammissione.

² La Direzione della scuola disciplina le condizioni e la procedura d'ammissione per:

- a. accedere a un semestre superiore del ciclo di studi bachelor;
- b. il ciclo di studi master;
- c. il dottorato;
- d. i programmi di perfezionamento accademico;
- e. gli uditori.

Art. 16a Limitazioni all'ammissione per studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori

¹ Il Consiglio dei PF può, su domanda della Direzione della scuola e qualora motivi di capacità lo esigano, limitare l'ammissione a un semestre superiore del ciclo di

¹ FF 2012 2727

² RS 414.110

studi bachelor o al ciclo di studi master di studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori.

² Le limitazioni possono riferirsi a singoli indirizzi accademici o al numero totale dei posti di studio presso i PF.

³ Le decisioni del Consiglio dei PF sono pubblicate nel Foglio federale.

⁴ In caso di limitazioni all'ammissione, i candidati sono ammessi in base alla loro idoneità.

⁵ La Direzione della scuola stabilisce le condizioni e la procedura d'ammissione.

Art. 35 Preventivo e relazione sulla gestione

¹ Il Consiglio dei PF allestisce, per il settore dei PF, il preventivo annuo e la relazione sulla gestione.

² La relazione sulla gestione contiene la relazione annuale e il conto annuale del settore dei PF con:

- a. il bilancio;
- b. il conto economico;
- c. il conto dei flussi di tesoreria;
- d. il conto degli investimenti;
- e. lo stato del capitale proprio;
- f. l'allegato.

³ Il Consiglio dei PF sottopone la relazione sulla gestione riveduta al Consiglio federale per approvazione.

Art. 35a Presentazione dei conti

¹ La presentazione dei conti del settore dei PF espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

² La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su norme generalmente riconosciute.

³ Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno indicate nell'allegato al bilancio.

⁴ La contabilità d'esercizio deve evidenziare i costi e i ricavi delle singole prestazioni.

⁵ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti.

L'articolo 35a diventa articolo 35a^{bis}

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2012

Il presidente: Hans Altherr

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 28 settembre 2012

Il presidente: Hansjörg Walter

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 ottobre 2012³

Termine di referendum: 17 gennaio 2013

